Regolamento concernente il computo della retta giornaliera a carico dell'ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute (RROsp)

modifica del 30 settembre 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
Il regolamento concernente il computo della retta giornaliera a carico dell'ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute del 20 maggio 2026 (RROsp) è modificato come segue:

Art. 13 cpv. 3
abrogato

II
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 30 settembre 2026

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **Marina Carobbio Guscetti** Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore e modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale, al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino

del 16 settembre 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
La validità dei decreti del Consiglio di Stato del 13 dicembre 2017, del 20 maggio 2020, del 21 aprile 2021, del 2 febbraio 2022 e del 7 aprile 2023 (BU 4, 2018, 32, 2020, 19, 2021, 10, 2022 e 12, 2023) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino è rimessa in vigore fino al 31 dicembre 2027.

II
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino, allegato ai decreti del Consiglio di Stato, menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 11 Contributo paritetico - Dichiarazione di adesione - Condizioni di rilascio - Emissione - Proventi e destinazione
[1]Per la copertura delle spese derivanti dall'introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale, (…) e il finanziamento della sicurezza e salute sul lavoro, è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:

a) per tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL: un contributo pari al 5 ‰ (cinque per mille) dei salari soggetti all'AVS versati nell'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 20.— al mese;
b) per i lavoratori assoggettati al presente CCL: un contributo pari all'1% dei salari soggetti all'AVS, così suddiviso:
 – lo 0.75% destinato alle spese di applicazione;
 – lo 0.25% destinato ai costi di formazione, di perfezionamento professionale e della sicurezza e salute sul posto di lavoro. Il contributo è utilizzato per finanziare l'organizzazione di corsi di aggiornamento, nonché, previa approvazione della CP, congedi pagati per i lavoratori che vi partecipano e il rimborso delle relative spese di trasferta.

[2]L'obbligo si applica anche ai lavoratori beneficiari dell'AVS e agli apprendisti non ancora soggetti ai contributi AVS.

[3]Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo paritetico e a riversarlo alla CPC (…).

(…)

[11] L'introito totale della CPC verrà utilizzato (…) per:
a) l'esecuzione e l'applicazione del CCL compresa l'organizzazione e la realizzazione dei controlli (…);
b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
c) per la sicurezza e salute sul lavoro;

III
Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° novembre 2026 ed è valido fino al 31 dicembre 2027.

Bellinzona, 16 settembre 2026

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **Marina Carobbio Guscetti** Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 24 settembre 2026.